

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DEL CENTRO CULTURALE CATTOLICO

“DEIFICUM LUMEN”

1. Denominazione

Con il nome “DEIFICUM LUMEN” (Regola di San Benedetto, prologo, v.9) è costituita una Associazione senza scopo di lucro, a durata illimitata, indipendente e apartitica.

2. Sede

L’Associazione ha sede legale in Milano, via Felice Bellotti, 10 – 20129 Milano, presso il MONASTERO SAN BENEDETTO delle BENEDETTINE DELL’ADORAZIONE PERPETUA.

3. Finalità istituzionali

“DEIFICUM LUMEN” si propone di promuovere attività di libera ricerca culturale, organizzando manifestazioni culturali, mostre, concerti, seminari, esibizioni di lavoro, cicli di conferenze e di lezioni, giovanosi, sia dell’impegno dei membri della famiglia monastica che della collaborazione professionale di studiosi e artisti qualificati. Il tutto secondo lo spirito del Vangelo e della Regola di San Benedetto, nell’ottica della dottrina della Chiesa.

4. Mezzi economici

I. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della ammissione alla Associazione nella misura fissata dalla assemblea ordinaria, da rinnovarsi anno per anno;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- d) da sovvenzioni, liberalità, donazioni o lasciti di terzi o di associati, sia italiani che stranieri;
- e) da sovvenzioni, liberalità, donazioni o lasciti, di qualunque organizzazione, associazione, ente, società con o senza personalità giuridica, nazionale ed internazionale aventi scopi analoghi.

Durante la vita della Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi o riserve.

- f) le spese che si sosterranno per le finalità istituzionali di cui all'art. 3 saranno finanziate dalle entrate indicate. A tale scopo verrà costituito un "fondo comune" di proprietà dell'Ente.

5. Esercizio sociale, rendiconto consuntivo e piano preventivo dell'attività sociale.

L'esercizio sociale, della durata di dodici mesi, si chiude entro il 30 giugno di ogni anno. Con la medesima cadenza vengono redatti da parte del Consiglio Direttivo (v. art. 18) il piano preventivo e il rendiconto consuntivo che devono contenere le iniziative intraprese dalla Associazione e una indicazione delle entrate e delle uscite finanziarie

connesse. Entro il 30 settembre di ogni anno entrambi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

6. I soci

Sono soci coloro che, fattane richiesta al Consiglio Direttivo, sono in regola con la quota d'iscrizione iniziale e quelle annuali.

L'Associazione garantisce pari opportunità ed il rispetto dei diritti inviolabili della persona. Tra i soci esiste parità di diritti e di doveri. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea dei soci e votare direttamente, se in regola con il pagamento della quota associativa fissata dal Consiglio direttivo;
- partecipare alle attività promosse dalla Associazione offrendovi il sostegno necessario;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi.

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- pagare la rispettiva quota associativa fissata dal Consiglio direttivo.

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni presentate al presidente dell'associazione con lettera raccomandata; esse hanno effetto per l'anno sociale successivo;
- b) esclusione in seguito a mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- c) espulsione in seguito a comportamento contrastante con gli scopi statutari, su decisione motivata del Consiglio direttivo dell'Associazione.

7. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Collegio dei probiviri; il Consiglio Direttivo con un Presidente e un Vice Presidente. La figura del Presidente è coperta dal Rappresentante legale del Monastero.

8. Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci associatisi successivamente, che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno. In via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta mediante lettera, oppure fax o posta elettronica con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da

trattare, spedita a tutti i soci all'indirizzo o al numero telefonico risultante dal Libro dei soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea dei soci è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea dei soci sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per le modifiche all'Atto costitutivo od allo Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

I soci possono delegare altri soci a rappresentarli con delega scritta. Nessun socio può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vice Presidente o da persona a ciò delegata dal Presidente.

L'Assemblea:

a) approva sia il rendiconto consuntivo che il piano preventivo entro il 30 settembre di ciascun anno, redatti secondo quanto indicato al punto 5;

b) elegge due dei tre componenti laici del Consiglio Direttivo

c) delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio;

d) delibera su ogni altro argomento di carattere generale posto all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio.

e) nomina il Presidente del Collegio dei probiviri e i due membri a latere. Nel caso di impedimento definitivo o di dimissioni di uno dei

membri effettivi, l'assemblea provvederà a nuova nomina in occasione della prima convocazione

9. Consiglio Direttivo

La Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri: il Presidente, che è il Rappresentante legale del Monastero, un Vice Presidente laico nominato dal Rappresentante legale e altri due membri laici eletti dalla assemblea uno dei quali funge da Segretario. Fra i tre laici uno è designato dalla Comunità monastica come esperto di questioni legali, organizzative e fiscali. Funge da Tesoriere la monaca economista del Monastero. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Vice Presidente. In ogni caso il Consiglio Direttivo si riunisce una volta all'anno.

La convocazione avviene mediante lettera, o a mezzo fax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta anche telefonicamente.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vice Presidente o da persona delegata dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente, esperti su particolari materie.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui durante il quadriennio vengano a mancare i membri, il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, provvederà alla cooptazione dei Consiglieri mancanti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio devono essere presenti almeno tre membri ed in ogni caso il Presidente o il Vice Presidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) promuovere tutte le iniziative ed adottare tutti i provvedimenti atti al conseguimento delle finalità di cui all'art.3, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci.;
- b) amministrare i proventi dell'Associazione;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei soci;
- d) determinare l'ammontare della quota associativa annuale da corrispondere da parte dei soci (ordinari o sostenitori)
- e) proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche allo statuto o all'atto costitutivo,
- f) redigere annualmente il rendiconto consuntivo e il piano preventivo,
- g) porre ogni altro provvedimento non espressamente riservato all'Assemblea dei soci;

Delle sedute viene redatto apposito verbale che deve essere approvato dal Consiglio nella seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario.

10). Presidente

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio di ogni ordine e grado. Il Presidente, di sua iniziativa o per iniziativa di uno o più Soci, propone l'ammissione di nuovi Soci.

Il Presidente, in collaborazione con i membri del Consiglio Direttivo, promuove e attua le iniziative deliberate dall'Assemblea, necessarie al perseguimento dei fini sociali.

11. Vice Presidente

Il Vice Presidente aiuta il Presidente nello svolgimento delle sue attività e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni o di indisponibilità permanente del Presidente, ne assume *ad interim* il ruolo, sino allo scadere del mandato originario.

12. Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei voti dei soci. Le finalità dell'Associazione non sono modificabili in nessun modo

13. Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione della maggioranza dei due terzi dei Soci; in questa ipotesi sarà nominato un liquidatore e gli eventuali beni di proprietà del "Deificum lumen" saranno devoluti ad altre Associazioni senza scopo di lucro che abbiano analoghe finalità.

14. Norma finale e clausola compromissoria

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile applicabili e alle disposizioni di Legge vigenti.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra l'Associazione e i soci sarà devoluta al Collegio dei probiviri che, previo tentativo di conciliazione, in caso di esito negativo di quest'ultima, deciderà la lite secondo diritto, nel rispetto del contraddittorio. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, scadesse il termine del mandato dei probiviri, la lite sarà decisa dallo stesso Collegio, anche se l'Assemblea abbia già nominato i nuovi probiviri. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede dell'Associazione. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato.

PER EVENTUALI COMUNICAZIONI AL CENTRO "DEIFICUM LUMEN" indirizzo Email: economatopax@gmail.com

